

OGGETTO: D. LGS. N° 175 DEL 21/11/2014 – “DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA”

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/11/2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n.175 del 21/11/2014 sulle semplificazioni fiscali, che contiene misure sulle quali Confimi Impresa ha contribuito in modo significativo, per non dire unico e decisivo.

Citiamo, in particolare, quelle di maggior impatto positivo per le imprese manifatturiere:

- **la responsabilità fiscale negli appalti** (abrogata);
- **la comunicazione delle dichiarazioni d'intento** (che passa dal fornitore al cliente risolvendo i pesanti problemi sanzionatori e dimezzando gli adempimenti complessivi in materia);
- **la comunicazione black list** (che diventa annuale eliminando 12 scadenze infrannuali e 4 trimestrali).

E' un risultato che testimonia l'importanza del ruolo della nostra Confederazione a presidio e difesa delle imprese e, in particolare, delle PMI manifatturiere che rappresentano la nostra base associativa.

Di semplificazione, al pari della riduzione della pressione fiscale, avvertiamo da troppo tempo un improcrastinabile bisogno. Le citate novità sono quindi sicuramente positive, ma riteniamo, comunque, che **i risultati ottenuti siano solo un punto di partenza** e che, per il giudizio complessivo sul decreto, non ci si possa spingere oltre la sufficienza.

Non c'è né tempo né spazio per “dormire sugli allori” ed è per questo che il nostro impegno proseguirà senza tregua.

In Italia, infatti, le semplificazioni sono come la tela di Penelope poiché la burocrazia è sempre in agguato (anche quando non ci si mette il fisco).

Sono ancora troppo freschi, ad esempio, i ricordi della “tragedia”, sfiorata sul filo di rasoio, in materia di aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli aziendali.

Fra qualche giorno poi con i saldi di dicembre riaffioreranno, in tutta la loro incredibile irrazionalità, TASI e IMU.

Imposte che si abbattano troppo pesantemente anche sui capannoni (la casa degli imprenditori) e che si parla già di sostituire (non osiamo immaginare come).

Nonostante il decreto in questione, quello degli adempimenti fiscali continua ad essere un *tour de force* per 365 giorni all'anno.

Nel 2015, fra le altre, arriveranno anche: il “730 precompilato” (con nuovi adempimenti e oneri chiesti ai sostituiti d'imposta); la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (con l'obbligo di conservazione sostitutiva a norma); per le società di capitali, la nota integrativa in formato XBRL obbligatoria e il rendiconto finanziario che l'OIC non si limita più a suggerire, ma a raccomandare.

Infine, nel decreto in commento mancano all'appello misure che a nostro giudizio sono importanti (che abbiamo già chiesto e sulle quali continueremo la nostra “battaglia”) come ad esempio:

- l'aumento della soglia per i visti di conformità per la compensazione dei crediti fiscali;
- l'eliminazione, nel reverse charge, dell'obbligo dell'autofatturazione, integrazione e doppia registrazione.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo all'allegata relazione.

Alle Associazioni del sistema Confimi
e alle relative Imprese associate

Decreto semplificazioni fiscali e altre azioni di Confimi Impresa

Sulla G.U. del 28/11/2014 è stato pubblicato il D.Lgs n.175 del 21/11/2014 (c.d. decreto semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi precompilata). Con l'occasione, oltre a fornire alcune prime indicazioni sul contenuto delle misure introdotte, riteniamo altresì utile fornire una relazione sulle principali azioni proposte in materia fiscale da Confimi impresa. Il tutto evidenziando i risultati raggiunti e quelli non ancora ottenuti (o accolti solo in parte) e per i quali Confimi non cesserà di perseguire gli obiettivi.

Sommario

Risultati raggiunti	2
Abrogazione responsabilità fiscale negli appalti e subappalti (art. 28 D.Lgs. 175/2014)	2
Comunicazione black list (art. 21 D.Lgs 175/2014)	3
Comunicazione telematica dichiarazione d'intento (art. 20 del D.Lgs 175/2014)	5
Autorizzazione Vies (art. 22 D. Lgs 175/2014)	8
Spesometro/comunicazione polivalente	8
Comunicazione beni in uso ai soci familiari (Prov. Ae 94902/2013)	9
Azione contro le cartelle esattoriali per mancato riconoscimento dei ravvedimenti carenti per pochi euro (C.M.27/E/2013)	9
Possibilità di modificare il modello TR a rimborso (R.M. 99/E/2014)	9
Risultati raggiunti solo in parte	9
Razionalizzazione comunicazione opzioni (art. 16 D.Lgs 175/2014)	9
Intrastat servizi (art. 23 D.Lgs 175/2014)	10
Reverse charge autofatture e integrazioni (L. 228/2013)	11
Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione	12
Richieste non (ancora) accolte	13
Acquisti in reverse charge da San Marino	13
Comunicazione dei finanziamenti e versamenti soci	13
Altre novità del decreto semplificazioni	13
730 precompilato e Certificazione unica (CU) telematica (art. 1-6 D.Lgs 175/2014)	13
Esecuzione rimborsi Iva (art. 13 D.Lgs 175/2014)	15
Adeguamento disciplina Iva omaggi (art. 30 D.Lgs 175/2014)	15
Recupero Iva a seguito accordi ristrutturazione omologati o piani attestati (art. 31 D.Lgs 175/2014)	16
Altre novità in sintesi (artt. vari D.Lgs 175/2014)	16
Azioni sulle quali non abbiamo ottenuto risultati	20
Rivalutazione beni d'impresa 2013	20
Altre posizioni e proposte della Confederazione in materia fiscale	20
Recupero Iva sui crediti insoluti: proposta (innovativa) per agevolare il ritorno al virtuosismo nei pagamenti ..	20
Compensazioni crediti/debiti PA e Fiscali	21
Irap	21
Fiscalità sui capannoni produttivi	21
Auto aziendali	22
Acconti e prestiti forzosi	22
Rapporto fisco contribuente	22

Risultati raggiunti

Abrogazione responsabilità fiscale negli appalti e subappalti (art. 28 D.Lgs. 175/2014)

Con la pubblicazione in G.U. del decreto semplificazioni possiamo finalmente celebrare il “*de profundis*” di una norma incredibile (l’art. 35 co. 28 ss DL 223/2006) che è riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall’altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, voleva onorare i propri debiti nei termini.

*La fine di un
“incubo”*

Avevamo promesso “battaglia” ad oltranza contro questa norma iniqua e inopportuna per numerosi profili poiché:

1. ostacolava il regolare funzionamento dei rapporti fra imprese (nuocendo negativamente al sistema economico);
2. generava una sproorzionata proliferazione giornaliera di adempimenti amministrativi (autocertificazioni) divenuti indispensabili per il (già difficile) incasso dei crediti commerciali;
3. risultava inutile poiché il fornitore che froda, comunque, autocertifica senza remore;
4. violava i principi di eguaglianza creando distorsione della concorrenza sfavorendo chi affidava commesse (appalti) a prestatori nazionali, anziché a soggetti non residenti;
5. contrastava con i principi della Direttiva 2011/7/UE contro i ritardati pagamenti.

Queste le motivazioni che abbiamo sostenuto nella nostra incessante azione, continuata anche dopo il 22/6/2013 e cioè successivamente alla modifica introdotta dal decreto del fare che, eliminando le problematiche per l’Iva, ha circoscritto le stesse alle sole ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Abrogazione parziale che, di fatto, aveva però lasciato pressoché immutate le complicazioni (necessità dell’autocertificazione) subite dagli operatori.

Sono state inviate al Sistema associativo¹ nei mesi scorsi le missive rivolte a tutti i Parlamentari (vere e proprie tempeste epistolari rivolte tanto a quelli della precedente legislatura come a quelli attuali), ai Presidenti del Consiglio e ai Ministri e Sottosegretari competenti sia del Governo Letta che del Governo Renzi, al Tavolo semplificazioni dell’Agenzia delle Entrate, al Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani. Tralasciamo l’elencazione delle azioni (telefonate, sollecitazioni ed incontri) svolte a vario titolo da funzionari e imprenditori del sistema Confimi, con i tecnici ministeriali, quelli dell’Agenzia delle entrate, Ministri e politici incontrati di persona.

Azioni che ci hanno visti vigili anche nello scongiurare l’introduzione del DURT (Documento Unico di Regolarità Tributaria) che nell’estate del 2013 la Commissione riunita Affari costituzionali e Bilancio della Camera si apprestava ad introdurre con un emendamento al “decreto del Fare”.

¹ Disponibili sul sito Confimi nella seguente pagina: <http://www.confimi.it/10-varie/209-decreto-semplificazioni-fiscali>.

La norma abrogativa **entra in vigore il 13/12/2014**. Dopo due anni e quattro mesi, le complicazioni del decreto Prodi-Visco-Bersani del 2006, riesumate con effetto dal 12/8/2014 dal Governo Monti, quindi, sono finalmente storia passata (e speriamo una volta per tutte). Si ritiene che l'abrogazione dell'adempimento "spazzi via", in base al principio del *favor rei*, anche i problemi sanzionatori (da € 5.000 a € 200.000) per eventuali inadempienze nel rapporto committente-appaltatore. Qualche dubbio in più permane, invece, sulle sorti delle inadempienze pregresse in merito alla responsabilità solidale prevista per il rapporto appaltatore-subappaltatore.

Decorrenza

Le problematiche in tema di responsabilità solidale negli appalti ora si concentrano solo in seno alla legge Biagi (art. 29 del D.Lgs 276/2003) nella quale è stata inserita, in capo al committente, anche la funzione di sostituto d'imposta, ma solo laddove quest'ultimo dovesse risultare obbligato in solido con l'appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni e TFR, ferma restando altresì l'eventuale responsabilità solidale per contributi INPS ed Inail. Questa, tuttavia, è un'altra storia e a tal riguardo, limitandoci ai rapporti nel settore privato, ci pare opportuno evidenziare che **la citata legge Biagi non autorizza in alcun modo il committente² a sospendere il pagamento se non viene esibito il DURC o qualsivoglia documentazione alternativa**. Con l'abrogazione della Prodi-Visco-Bersani, quindi, eventuali pretese e "minacce" di sospensione del pagamento vanno pertanto respinte al mittente (*rectius*, committente) **a meno che non si sia caduti nella "trappola"** di concordare contrattualmente (nella libera volontà delle parti) l'obbligazione per il fornitore (appaltatore) di esibire tale documentazione. E' appena il caso di precisare, peraltro, che, attualmente³, l'esibizione di tale documentazione (ad esempio il DURC) non esime, comunque, il committente dalle eventuali responsabilità solidali che dovessero essere invocate da chi ne può aver titolo (dipendenti dell'appaltatore che non ha ricevuto la retribuzione, Inps o Inail che non riscontrano il versamento dei relativi contributi o premi).

Occhio alla "Biagi"

Comunicazione black list (art. 21 D.Lgs 175/2014)

E' passata anche la nostra richiesta di spostare in **un'unica scadenza annuale** (anziché mensile o trimestrale) la presentazione del **quadro BL**, della comunicazione polivalente, relativo alla comunicazione delle operazioni con controparti black list (art. 1, co.1, del D.L. n.40/2010). Un toccasana nell'ancora troppo fitto calendario di adempimenti fiscali dal quale, comunque, possono essere depennate ben quindici scadenze. In merito alle scadenze, salvo improbabili sorprese, l'adempimento andrà gestito con le stesse dello spesometro e vale a dire:

La comunicazione diventa annuale

- entro il 10 aprile dell'anno successivo, per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- entro il 20 aprile dell'anno successivo, per tutti gli altri contribuenti.

² Come faceva, invece, la "Prodi-Visco-Bersani".

³ Tutta da ricalibrare sarà invece la questione se e quando (in futuro) dovessero essere introdotte e diventare operative eventuali "disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore" che individuino "metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti".

Abbiamo alcune perplessità, invece, e non è stata una nostra richiesta, sull'aumento da € 500 a € 10.000 della soglia di esonero. Mentre la soglia di € 500 operava, infatti, sulla singola operazione la soglia maggiorata è, invece, una soglia annua che rievoca alcuni "incubi" già vissuti in passato (spesometro 2010 e 2011) in merito alle operazioni collegate anche se va subito osservato che le eventuali criticità rimangono comunque circoscritte alle sole operazioni verso controparti black list. Si tratta, quindi, tutto sommato, di un compromesso accettabile che avrà comunque il pregio di escludere la comunicazione tutti quei rapporti "spot" di importo non superiore ad € 10.000. In merito, poi, al concetto di soglia annua va detto che la formulazione normativa non è delle più felici. Non è, infatti, del tutto inequivocabile se la soglia di € 10.000 sia riferita all'intera comunicazione oppure alla singola controparte black list. Quest'ultima a nostro giudizio è comunque l'ipotesi più probabile e, tutto sommato, anche la più aderente al dettato normativo considerando, altresì, il contestuale richiamo sia alle operazioni effettuate (attive) che ricevute (passive).

*Soglia annuale di
€ 10.000*

Esempio. Seguendo questo ragionamento, ipotizzando nei confronti della controparte A operazioni passive per € 1.000 e operazioni attive per € 9.500 e, nei confronti della controparte B, operazioni attive per € 8.000, la comunicazione andrà effettuata solo con riferimento alla controparte A.

Per espressa previsione della novella (comma 2 dell'art. 21), le novità entrano in vigore per le operazioni "poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento" e, cioè, del decreto semplificazioni. Con la pubblicazione in Gazzetta del 28/11/2014, le novità sono in vigore dal 13/12/2014 e, quindi, già con effetto sul 2014 ormai in scadenza. Tale aspetto suscita qualche perplessità sul comportamento che dovrà essere adottato in merito alle operazioni già comunicate in base alle (pre)vigenti scadenze mensili o trimestrali. A nostro avviso, comunque, la soluzione è piuttosto semplice e scontata (non altrettanto, magari, le "transitorie" complicazioni che potrebbero derivare) e si basa sui seguenti principi (già riconosciuti – anche se non sempre in modo lineare - in altre situazioni)⁴:

*Entrata in vigore
dal 2014 e criticità
transitorie*

- divieto, per l'Amministrazione finanziaria, fissato dall'articolo 6, co.4, della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), di chiedere informazioni già in proprio possesso;
- esonero per i contribuenti, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011, di fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni.

In sostanza, se le operazioni black list di importo superiore a € 500 sono già state comunicate in corso d'anno (come avrebbe dovuto essere), le stesse non dovranno essere nuovamente comunicate per il 2014. L'entrata in vigore con effetto sul 2014 determina, peraltro, una sostanziale "riapertura" (aspetto positivo) dei termini per comunicare, il prossimo aprile, le eventuali operazioni dimenticate, assorbendone le relative problematiche sanzionatorie.

Salvo una diversa e auspicabile interpretazione distensiva dell'Agenzia, l'entrata in vigore con effetto sul 2014 e la nuova soglia annuale di € 10.000 portano, invece, a concludere che con la prossima scadenza di aprile 2015 dovrà essere operato il "ripescaggio" di tutte le operazioni (attive e passive) non comunicate durante il 2014 perché non superiori a € 500, ma che, complessivamente,

⁴ Si veda, ad esempio, lo spesometro che esclude la comunicazione delle operazioni già comunicate tramite gli elenchi Intrastat, acquisti di beni da San Marino, in reverse charge, già comunicati mensilmente tramite quadro SE, ecc.

determinano, nei confronti della stessa controparte, il superamento della nuova soglia annuale di € 10.000.

Infine, salvo novità interpretative (ma non se ne vede il motivo) si ritiene rimanga confermata la regola (vedi paragrafo 1.1.1 – esclusioni soggettive – delle istruzioni della comunicazione polivalente) in base alla quale tutte le operazioni con controparti aventi sede, domicilio o residenza in Paesi black list rimangono escluse dallo spesometro anche qualora esonerate dalla comunicazione black list.

Rapporto fra black list e spesometro

Al di fuori dei casi di esonero, come abbiamo già precisato, la scadenza black list dovrebbe viaggiare con le stesse scadenze dello spesometro e con le seguenti ulteriori particolarità:

- nel caso di presentazione dello spesometro in forma aggregata (quadro FA, SA, BL rigo BL2 casella 2 e 3) sarà possibile inserire nella stessa comunicazione anche i dati black list (quadro BL, rigo BL2 casella 1);
- nel caso di presentazione dello spesometro in forma analitica, invece, andrà presentata separata comunicazione (ferme restando le stesse scadenze) per i dati black list (per il quadro BL, infatti, il Provvedimento Ae 94908/2013 prevede esclusivamente la presentazione nella forma aggregata).

Comunicazione telematica dichiarazione d'intento (art. 20 del D.Lgs 175/2014)

Dopo dieci anni, finalmente, si semplifica. In effetti, era il 30 novembre 2004 quando dagli Uffici di Api Vicenza (oggi Apindustria Confimi Vicenza), a seguito di una nota inviata ai Parlamentari impegnati nell'approvazione della Finanziaria 2005, partiva un comunicato stampa, colto è pubblicato su *ItaliaOggi* del 1° dicembre 2004, in cui si suggeriva, proprio nel senso oggi interpretato dall'art. 20 del decreto semplificazioni, di rovesciare l'onere comunicativo della dichiarazione d'intento. Questa proposta, da subito cavalcata dalla dottrina e da gran parte delle Associazioni di categoria, è stata ripresa due anni fa da Confimi in seno ai lavori svolti al Tavolo semplificazioni presso l'Agenzia delle Entrate. Dopo ben 10 anni di incubazione, dal 1° gennaio

ItaliaOggi 01/12/2004, pag. 29

Frodi Iva, più adempimenti per gli esportatori

DI FRANCO RICCA

Modificare gli adempimenti dell'esportatore abituale anziché introdurre di nuovi a carico dei fornitori. Il tutto senza pregiudicare l'obiettivo di una più incisiva azione di contrasto alle frodi dell'Iva perpetrate attraverso l'utilizzo del plafond. Questa l'essenza di una proposta alternativa alle misure previste dall'art. 39 del ddl Finanziaria 2005, attualmente in discussione al senato, messa a punto dagli industriali di Confapi e inviata ai parlamentari. La proposta, come spiega un comunicato stampa diffuso ieri dall'Api di Vicenza, intende quindi coniugare le esigenze della lotta all'evasione con quelle di gestione degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti, imprese e professionisti. Va ricordato che le norme del ddl prevedono di introdurre l'obbligo, a carico dei fornitori degli esportatori abituali, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 16 del mese successivo, i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti. In caso di mancato o irregolare invio, il fornitore sarebbe soggetto alla sanzione dal 100 al 200% dell'imposta; inoltre sarebbe chiamato a rispondere in solido con il cliente, qualora questi dovesse evadere l'Iva in virtù dell'indebito

acquisto agevolato.

Ad avviso dell'associazione, gli stessi obiettivi di tutela fiscale, mediante responsabilizzazione del fornitore, potrebbero essere raggiunti, in alternativa, implementando gli adempimenti già previsti attualmente nei confronti degli esportatori abituali. Più precisamente, secondo l'articolato suggerito dall'Api, sarebbe l'esportatore abituale a dover inviare la lettera d'intento all'Agenzia delle entrate, oltre che all'indirizzo e-mail del proprio fornitore, tramite un apposito software predisposto dall'amministrazione. L'Agenzia, da parte sua, dovrebbe notificare all'indirizzo e-mail del fornitore, entro le 24 ore successive, l'avvenuta ricezione della dichiarazione d'intento, dando in sostanza il «via libera» all'operazione.

Qualora il fornitore (o lo stesso esportatore) non fosse dotato di indirizzo e-mail, l'esportatore abituale dovrebbe inviare la lettera d'intento tramite posta ordinaria, facendola però vidimare, prima dell'invio, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate. Rimarrebbe ferma l'applicazione delle sanzioni al fornitore, nell'ipotesi di emissione della fattura senza addebito di Iva in mancanza o difformità delle dichiarazioni prodotte con le modalità descritte. (riproduzione riservata)

2015, tale proposta diventa quindi una realtà che trasferisce su “pochi” (gli esportatori abituali) gli obblighi telematici che la norma originaria ha, invece, posto a carico di “tanti” (i fornitori dei citati esportatori abituali). Quei “pochi”, peraltro, sono proprio quei soggetti che già devono adoperarsi nel rilasciare la dichiarazione d'intento al fine di fruire del beneficio offerto dall'istituto del plafond (e cioè della possibilità di acquistare beni e servizi in sospensione d'imposta).

Una volta superati i primi disagi legati al prossimo cambio di regole, la semplificazione avrà il pregio di **dimezzare – a livello nazionale – gli adempimenti in materia** e soprattutto di **assorbire le pesantissime ripercussioni sanzionatorie in capo al fornitore** (dal 100% al 200% l'imposta non applicata in fattura nonché la responsabilità solidale su eventuali abusi perpetrati dal cliente esportatore abituale). Due sono nel dettaglio le norme modificate dal decreto semplificazioni. La prima è inserita nell'art. 1, co.1, lett. c) del D.L. 746/83 che nella nuova formulazione carica, infatti, direttamente sull'esportatore abituale (il cessionario/committente) l'onere di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento e aggiunge quello di consegnare al proprio fornitore, oltre alla citata dichiarazione, anche la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia. Dal lato del fornitore, invece, è richiesto⁵ il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva delle dichiarazioni d'intento ricevute mentre la modifica all'art. 7, co.4-bis, del D.Lgs 471/97 (questo l'aspetto più importante), assorbe le pesanti ripercussioni sanzionatorie (dal 100% al 200% l'imposta) che in base al precedente impianto si abbattano, invece, sul fornitore in caso invio con dati incompleti, inesatti, omissione o ritardo (caso non così remoto).

I pregi della novità

La novella, più precisamente, libera il fornitore dall'onere comunicativo ma mantiene in capo al medesimo le sanzioni per la sola ipotesi in cui emetta fattura in art. 8/c senza aver ricevuto la dichiarazione d'intento e, **questa la particolarità richiesta dall'Amministrazione finanziaria**, senza aver riscontrato telematicamente la ricevuta rilasciata dall'Agenzia. Il fisco, in sostanza, non si fida di quanto l'esportatore abituale potrebbe formalmente consegnare ai propri fornitori e chiede, quindi, un riscontro telematico prima di applicare la sospensione d'imposta in fattura. Riscontro che, da quanto ci risulta, potrà avvenire in modalità *light* e cioè attraverso una sezione del sito dell'Agenzia dove il fornitore potrà verificare i riferimenti risultanti nell'attestazione consegnata dal cliente (un po' come avviene per il controllo delle partite Iva). Inoltre, se dovesse essere accolta l'ulteriore proposta avanzata da Confimi, il disagio per i fornitori (e per i loro consulenti) risulterà ridotto ai minimi termini se fosse la stessa Agenzia a inviare al fornitore un messaggio all'indirizzo PEC (Inipec) oppure a quello mail eventualmente inserito dal cliente in quella che sarà la nuova modulistica elettronica trasmessa dal cliente. Il decreto non interviene, invece, nella disciplina della responsabilità solidale, prevista dal comma 384 della L. 311/2004, per l'imposta evasa a seguito della dichiarazione rilasciata dal cessionario in mancanza dei presupposti. Va da sé, tuttavia, che l'eliminazione dell'onere comunicativo per il fornitore dovrebbe trascinare anche l'eliminazione della solidarietà salva, evidentemente, l'ipotesi di frode e mala fede.

Le novità operative per il fornitore

⁵ Si tratta di una richiesta voluta dall'Amministrazione finanziaria che, se tutto va bene, non dovrebbe comunque rimanere per molti anni se si considera che probabili modifiche alla Direttiva Iva imporrà anche all'Italia di ridurre le informazioni contenute nella dichiarazione Iva ad un massimo di 27. In Italia, attualmente, se ne contano 587, anche se va riconosciuto che abbiamo un'unica dichiarazione annuale a fronte di periodicità mensili e trimestrali adottate in molti altri Paesi.

Le novità entrano in vigore **con effetto per le operazioni effettuate dal 01/01/2015**. Tale decorrenza suscita qualche imbarazzo fra gli esportatori abituali che sono abituati ad anticipare, già a dicembre, l'invio ai propri fornitori delle dichiarazioni per l'anno successivo. A tal riguardo pare utile osservare che, per quest'anno (e per l'ultima volta), non sembra essere in discussione tale prassi se si considera che la norma richiede anche l'emanazione, entro 90 giorni, di un provvedimento con le modalità applicative (e quindi entro il 13/3/2015) e che lo Statuto del Contribuente vieta l'introduzione di nuovi adempimenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dall'adozione dei provvedimenti di attuazione (si potrebbe arrivare quindi a maggio inoltrato). In attesa della definizione della nuova procedura operativa (Provvedimento attuativo e software) o comunque di altri chiarimenti ufficiali, si ritiene sia pertanto possibile (oltre che opportuno) che il fornitore continui a seguire le vecchie regole e, quindi, comunichi le dichiarazioni ricevute; non solo quelle eventualmente riferibili all'ultima parte del 2014, ma anche quelle riferibili al 2015. Va da sé, comunque, che operativamente tale problematica non si manifesti fino al 16/2/2015⁶ ed è ragionevole considerare che per quel periodo saranno comunque forniti chiarimenti ufficiali.

Decorrenza e dubbi transitori

Cosi gli adempimenti		
Oggetto	Operazioni fino al 31/12/2014	Operazioni dal 01/01/2015
Status di esportatore abituale	Esportazioni ed operazioni assimilate che superano il 10% del volume d'affari rettificato	Invariato
Dichiarazioni d'intento per acquisto in sospensione da IVA, nel limite del plafond disponibile	L'esportatore abituale deve consegnare la dichiarazione d'intento al proprio fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione	Oltre alla dichiarazione d'intento l'esportatore abituale deve consegnare anche la ricevuta di presentazione telematica rilasciata dall'Agenzia
Comunicazione telematica al fisco	E' a carico del fornitore	Passa a carico del cliente esportatore abituale
Sanzioni in capo al fornitore	- Sanzione amministrativa dal 100% a 200% dell'imposta non applicata in fattura art. 8/c) in caso di mancanza della dichiarazione d'intento o di omissione/ritardo nella comunicazione telematica - Solidarietà per il mancato pagamento dell'imposta in caso di frode o soplafonamento dell'esportatore abituale	La sanzione amministrativa scatta solo, in caso di mancato riscontro telematico , per le fatture emesse in 8/c a fronte di dichiarazioni d'intento non valide

⁶ In base alla disciplina (pre)vigente disciplina, infatti, le dichiarazioni d'intento ricevute vanno spedite telematicamente dal fornitore entro la scadenza della liquidazione Iva in cui confluisce la prima fattura emessa con la dichiarazione d'intento (es. dichiarazione ricevuta a dicembre 2014 – per il 2015 - con fattura emessa a gennaio; sulla base delle vecchie regole la comunicazione va spedita dal fornitore entro il 16 febbraio 2015).

Autorizzazione Vies (art. 22 D. Lgs 175/2014)

Avevamo criticato l'eccessiva penalizzazione che emerge dalle interpretazioni (C.M. 39/E/2011 e R.M. 42/E/2012) e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di autorizzazione all'effettuazione di operazioni intracomunitarie. In base al (pre) vigente impianto l'Agenzia nega(va), infatti, l'applicazione del regime di "favore" previsto per le operazioni B2B (detassazione nel paese del fornitore e tassazione nel paese del cessionario/committente) per le operazioni compiute dagli operatori nazionali nelle more (30 gg dalla richiesta) dell'inserimento nel VIES e addirittura per coloro che risultavano poi effettivamente iscritti a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria. La posizione era estremamente rigida e contrastava, peraltro, con numerose disposizioni e giurisprudenza comunitaria. Il decreto semplificazione ha modificato la norma (art. 35 del DPR 633/72) prevedendo l'inclusione con efficacia immediata nell'archivio VIES dei soggetti che ne fanno richiesta in sede di apertura della partita (oppure successivamente con apposita istanza). Con la modifica sono accolte, quindi, le nostre richieste.

*Istanza Vies con
iscrizione
immediata*

Non è, invece, una nostra richiesta la modifica che prevede il depennamento dal VIES per i soggetti iscritti che non effettueranno operazioni intracomunitarie per 4 trimestri consecutivi. Valuteremo se chiedere l'allungamento di questo orizzonte temporale che, probabilmente, nasce dall'esigenza di meglio recepire nelle disciplina interna le disposizioni dei regolamenti comunitari in materia. Va comunque osservato che la norma impone all'Agenzia di inviare apposita comunicazione al soggetto passivo interessato, prima di procedere con la cancellazione dall'archivio.

*Esce dal Vies chi
non presenta
Intrastat per 4
trimestri*

Spesometro/comunicazione polivalente

Sono state accolte le seguenti nostre richieste.

- Dal 2012 sono state eliminate le soglie (D.L. 16/2012) resolvendo così le criticità relative alle operazioni collegate.
- **E' stata "salvata"** la possibilità di riepilogare in un unico documento le fatture non superiori a € 300 (Prov. 2/8/2013).
- E' stata **accolta** la richiesta di far scegliere alle aziende se effettuare una **comunicazione analitica** per fattura **oppure aggregata** per singolo cliente/fornitore (Prov. 2/8/2013).
- Per l'adempimento del 2013 è stata accolta la richiesta di proroga a gennaio 2014 dell'adempimento.
- 9 su 11 risposte complessive fornite dall'Agenzia, tramite FAQ, sono risposte a nostri quesiti.
- Confidiamo che l'Agenzia recepisca – tutti i nostri numerosi suggerimenti – riscrivendo le istruzioni e rendendo più "umano" l'adempimento (abbiamo sollecitato questa cosa anche di recente).

Comunicazione beni in uso ai soci familiari (Prov. Ae 94902/2013)

E' stata accolta la richiesta volta a ottenere un'interpretazione distensiva della norma (D.L. 138/2011) evitando comunicazioni (poco utili) per i casi (diffusi) delle auto concesse in uso promiscuo al socio amministratore con applicazione del benefit o del sistema dell'addebito nonché per quelle dell'imprenditore individuale (Prov. n. 94902 del 2/8/2013). Il provvedimento, invero, è andato anche oltre e prevede l'esclusione dall'obbligo comunicativo anche nei seguenti casi:

- beni concessi in godimento agli amministratori;
- beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi*;
- beni concessi in godimento all'imprenditore individuale.

Azione contro le cartelle esattoriali per mancato riconoscimento dei ravvedimenti carenti per pochi euro (C.M.27/E/2013)

La C.M. 27/E dell'agosto 2013 ha dato risposta ai solleciti presentati, per vie regionali, tramite Associazioni del sistema Confimi, imponendo agli Uffici di prendere "calcolatrice e penna" e di riconoscere i ravvedimenti parziali, limitando la sanzione piena solamente alla parte di tributo non coperta dagli interessi di mora e dalla sanzione ridotta.

Possibilità di modificare il modello TR a rimborso (R.M. 99/E/2014)

La R.M. 99/E del 27/E dell'agosto 2013 riconosce la possibilità di modificare da rimborso a compensazione la scelta erroneamente manifestata in sede di presentazione dell'istanza TR per il credito Iva sorto nel trimestre. Se il rimborso non è già stato eseguito dall'Ufficio il contribuente può quindi rettificare la scelta, anche oltre l'ipotesi di istanza "correttiva nei termini" (già ammessa dalla modulistica) e fino a quando non risulta presentata la dichiarazione annuale Iva potendo così successivamente procedere alla compensazione.

Può essere modificata anche la scelta da compensazione a rimborso a condizione che il credito non sia stato già utilizzato in compensazione.

La soluzione accoglie le istanze presentate, per vie regionali, tramite il sistema Confimi.

Risultati raggiunti solo in parte

Razionalizzazione comunicazione opzioni (art. 16 D.Lgs 175/2014)

E' stato solo parzialmente accolta la nostra proposta di concentrare direttamente nella dichiarazione fiscale di riferimento (come avviene per l'Iva) le opzioni per alcuni regimi fiscali e in particolare dei seguenti:

- regime della trasparenza fiscale (art. 115 TUIR)⁷,
- regime fiscale del consolidato (art. 119 TUIR);
- regime della tonnage tax (art. 155 TUIR);
- regime Irap con il metodo del bilancio per le imprese individuali e le società di persone (art. 5-bis, co.2, D.Lgs 446/97).

Per i citati regimi reddituali, infatti, è passata l'idea di abbandonare la specifica comunicazione e di prevedere invece l'esercizio della stessa nel modello Unico, CNM o Irap. A differenza, però, di quanto avviene con le opzioni Iva (basate sul comportamento concludente ed evidenziate ex post nella dichiarazione relativa all'anno in cui si effettua l'opzione), nei casi in oggetto, l'opzione va indicata nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Le citate novità si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014.

Intrastat servizi (art. 23 D.Lgs 175/2014)

Sembrava che dal 2015 (decreto del fare del 2013) dovesse finalmente sparire l'elenco per gli acquisti di servizi. Apindustria Confimi Vicenza lo chiede dal 2010, cioè da quando sono stati introdotti dal legislatore nazionale, poiché la Direttiva non lo impone e la gran parte dei paesi comunitari non ce l'ha.

Il decreto semplificazioni, in realtà, si limita a togliere **solo alcune informazioni** (tanto nell'Intra 1-*quater* che nel 2-*quater*) come evidenziato nella tabella che segue. Continueremo a chiedere l'abrogazione totale dell'Intra 2-*quater*.

Tipo di informazione	Novità
	Art. 23 D.Lgs 175/2014
Progressivo di riga del modello.	Invariato
Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)	Invariato
Partita Iva della controparte (cliente nel modello Intra 1; fornitore nel modello Intra 2)	Invariato
Ammontare dei servizi resi/ricevuti , espresso in euro , conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.	Invariato
Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.	Invariato
Numero della fattura relativa al servizio reso (Intra 1) o ricevuto (Intra 2) ⁸ .	Eliminato
Data della fattura relativa al servizio reso (Intra 1) o ricevuto (Intra 2)	Eliminato

⁷ Si ritiene che la novità sia valida sia per la trasparenza delle piccole Srl di cui all'art. 116 del TUIR, giusto il rinvio di questa disposizione all'art. 115.

⁸ Come vedremo, per i servizi ricevuti (Intra 2-*quater*), l'Agenzia ha precisato che i riferimenti da indicare (numero e data) non sono tanto quelli della fattura ricevuta quanto della registrazione effettuata nel registro vendite.

Tipo di informazione	Novità
	Art. 23 D.Lgs 175/2014
Codice (a 6 cifre) del servizio secondo quanto previsto nella classificazione CPA 2008 (classificazione dei prodotti associati alle attività).	Invariato
Modalità erogazione servizio: - codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un'unica soluzione. - codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese.	Eliminato
Modalità di pagamento indicando i seguenti codici: - B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario; - A (accredito su c/c) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario; - X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti precedenti.	Eliminato
Codice ISO del Paese "in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso" (Intra 1) o del Paese "nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto" (Intra 2) ⁹ .	Invariato

Decorrenza. E' previsto l'aggiornamento della modulistica con apposito provvedimento da emanare entro 90 gg dal 13/12/2014.

Reverse charge autofatture e integrazioni (L. 228/2013)

La modifica all'art. 17, co.2, del DPR 633/72 introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 (in vigore dal 01/01/2013) ha esteso la tecnica dell'integrazione a tutte le forniture territoriali (tanto servizi generali, quanto speciali così come per le cessioni di beni) rese da fornitori stabiliti in altro Stato UE semplificando concettualmente l'individuazione della tecnica:

- integrazione, quando il fornitore è stabilito in un altro Stato comunitario;
- autofattura, quando il fornitore è extra comunitario.

La modifica è apprezzabile, ma è necessario rendere ancora più efficace e concreta la semplificazione eliminando adempimenti inutili che altri Paesi non adottano.

Confimi ha chiesto ma per il momento senza successo (e sembra che siamo gli unici a chiederlo) di:

- 1) togliere la "borbonica" distinzione fra autofattura e integrazione;
- 2) limitarsi a richiedere una separata annotazione (anche tramite semplice codifica) nel (solo) registro Iva acquisti (ai fini di un'agevole individuazione della casistiche da parte del verificatore), fermi restando il rispetto degli **adempimenti sostanziali**, vale a dire del versamento dell'imposta

⁹ Come precisato nella C.M. n.36/E/10, in entrambi i casi, va indicato il Paese in cui "finiscono" i soldi e non quello da cui "partono".

quando dovuta (cioè quando scattano limitazioni oggettive o soggettive alla detrazione) nonché di dichiarazione secondo la modulistica approvata con i relativi provvedimenti.

La nostra proposta avrebbe il pregio di ridurre il gap che rende meno competitive le complesse strutture amministrative nazionali rispetto a quelle di molti altri paesi dove i versamenti Iva si effettuano sulla base delle sole schede Iva di contabilità generali senza, addirittura, imporre l'utilizzo di registri Iva¹⁰. Tutti gli operatori, in particolare quelli con l'estero, risparmierebbero molto tempo oggi dedicato a curare vere e proprie perversioni contabili, senza contare che la proposta assorbirebbe (nel senso che verrebbero meno) i problemi sanzionatori in caso di inadempimento. A nostro giudizio la giurisprudenza comunitaria, peraltro, avvalta la nostra proposta. Proposta che rimedierebbe anche ad alcuni "scivoloni" della Cassazione nazionale che vorrebbero, invece, far credere il contrario. Lo abbiamo spiegato anche in occasione dell'ultimo incontro avuto lo scorso aprile in seno al Tavolo semplificazioni. Su questo proseguiremo.

Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione

Ad agosto 2014 abbiamo inoltrato una serie di considerazioni e richieste ai vertici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Agenzia delle Entrate, di Unioncamere e, per conoscenza, al Ministro delle Semplificazioni Madia.

Abbiamo sostenuto che il processo di semplificazione non può essere sempre "unidirezionalmente" rivolto e pensato solo per le esigenze di efficientamento della PA. Se le cosiddette "semplificazioni" vengono imposte per legge, significa che per i contribuenti non sono "semplificazioni". Senza mezzi termini abbiamo, quindi, precisato che se il legislatore decide di imporre le fatture in formato elettronico, gli oneri non devono ricadere sugli operatori già duramente provati da "condizioni Paese" poco favorevoli. Dopo la critica, comunque, la proposta, poiché i margini per risolvere molte criticità, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi pubblici, ci sarebbero, a partire

- dall'eliminazione dell'obbligo della conservazione sostitutiva a norma per i fornitori, e
- dalla messa a disposizione gratuita dei software necessari per la generazione della fattura nel formato XML richiesto.

Primi risultati.

Il 22 ottobre scorso Infocamere ha rilasciato un **tool gratuito** che, oltre alla fatturazione in formato elettronico XML (come previsto dal D.M. 55/2013), **prevede anche la conservazione sostitutiva a norma** "assorbendo" i nuovi oneri per buona parte delle PMI (la soluzione, però, è limitata a un utilizzo **fino a massimo 24 documenti annui**).

Ci ha risposto anche il MEF (dipartimento finanze) comunicandoci di aver passato all'ufficio legislativo le nostre osservazioni. Al momento, però, ancora nulla di concreto dal punto di vista normativo in merito all'eliminazione "tout court" dell'obbligo di conservazione a norma per il

¹⁰ Differenze che emergono in modo imbarazzante quando ci si trova ad adattare alle realtà nazionali i software comunemente utilizzati dai grandi gruppi multinazionali.

fornitore. Sulla questione è nostra intenzione continuare la pressione, anche se non nascondiamo che sarà piuttosto difficile raggiungere il risultato.

Richieste non (ancora) accolte

Acquisti in reverse charge da San Marino

Per il momento non sono state accolte le richieste mirate ad uniformare anche la comunicazione mensile (quadro SE della comunicazione polivalente) relativa agli acquisti di beni, in reverse charge, da San Marino alla scadenza annuale oramai prevista per tutti gli altri adempimenti della comunicazione polivalente. A tal riguardo si ricorda, infatti, che è prevista la comunicazione (analitica) relativa agli acquisti di beni da operatori economici sammarinesi ai sensi dell'art. 16, lett. c) D.M. 24/12/93 (cioè senza addebito di Iva con conseguente obbligo di reverse charge). Tale scadenza rimane, quindi, ancorata all'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione. Va poi ricordato che con D.M. 12/2/2014 (G.U. 14/2/2014) il paese del Titano è stato depennato dalla black list con la conseguenza che, da marzo 2014, è venuto meno l'obbligo della comunicazione black list (BL). Salvo diversi sviluppi, si ritiene che tale novità comporterà, ad aprile 2015, l'obbligo di compilare lo spesometro per tutte le operazioni che non siano ovviamente già state comunicate per la prima parte del 2014 oppure mensilmente tramite il citato quadro SE nonché (per le cessioni di beni) tramite l'elenco Intrastat.

Comunicazione dei finanziamenti e versamenti soci

Per quanto riguarda la **comunicazione** dei beni concessi in uso ai soci e familiari e **dei finanziamenti** è stato **formulato l'invito all'Agenzia di valutare l'opportunità di elevare la soglia** (€ 3.600) che fa scattare l'obbligo di segnalare i finanziamenti fatti dal socio alla società. Considerato, infatti, il particolare periodo di congiuntura (unito alla difficoltà del sistema bancario di concedere finanziamenti) una soglia così bassa scoraggia chi vuole reinvestire i propri risparmi nell'impresa.

Altre novità del decreto semplificazioni

730 precompilato e Certificazione unica (CU) telematica (art. 1-6 D.Lgs 175/2014)

Il decreto semplificazioni introduce anche misure che vengono presentate come semplificazioni, ma che, ancora una volta, chiedono il massiccio contributo delle imprese (e dei loro consulenti).

Il **7 marzo**, infatti, sarà la volta del nuovo obbligo di **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la nuova certificazione unica (CU)** ossia la versione telematica del Cud dipendenti a cui – ulteriore novità – si aggiunge anche quella per la certificazione degli altri redditi di lavoro autonomo e provvigioni. Rimane fermo, invece, al 28 febbraio il termine per la consegna agli interessati delle suddette certificazioni.

*CU telematica
entro il 7 marzo*

Quanto sopra ha l'obiettivo di permettere all'Agenzia di "confezionare", entro il **15 aprile**, la dichiarazione precompilata per circa 20 milioni di contribuenti (dipendenti e pensionati). La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica:

*Il 730
precompilato*

- direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

L'operazione è già molto criticata da CAF e professionisti anche perché se i dati vengono modificati/integrati (anche con banali oneri detraibili che sicuramente l'Anagrafe non è in grado di intercettare, quantomeno nella fase sperimentale)¹¹ sui medesimi ricadono responsabilità non solo sanzionatorie ma anche per imposte e non solo sugli errori di quanto inviato, ma anche di quanto non dichiarato (pensate ad un contribuente che omette di fornire i dati di un reddito).

L'obiettivo è ambizioso. Il sistema è già stato realizzato in altri paesi (dove però il fisco non è evidentemente così complesso come in Italia). La prima sensazione è che l'operazione serva all'Amministrazione finanziaria (se ne parla almeno da 7/8 anni) per fare bella figura con 20 milioni di contribuenti e giustificare, al contempo, la massa di informazioni raccolte presso le aziende (comunicazioni telematiche varie). Per le aziende, in ogni caso, questa operazione impone nuovi adempimenti e cioè l'invio al fisco della citata certificazione telematica **unica (CU) per la cui inadempienza** è prevista una **sanzione di € 100 per ogni percepiente**. Aggravi che, a nostro giudizio, dovranno quanto prima essere compensati con l'eliminazione di altri adempimenti come, ad esempio, il 770/S (ma di questo il decreto nulla prevede).

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione:

- contenente i dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare);
- entro il 28 febbraio di ogni anno (e non più entro il 30 aprile).

Dalle prestazioni erogate dal 2015 (730/2016), è prevista l'introduzione dell'obbligo di comunicazione delle prestazioni sanitarie:

- da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie (pubbliche e private), dei presidi

¹¹ Dal 2016 è previsto che la dichiarazione precompilata imbarchi automaticamente le spese sanitarie.

di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

- mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

Entro il 7 marzo, unitamente alle certificazioni, i sostituti d'imposta dovranno **comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la "sede telematica" per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli** derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4), con un'anticipazione di quasi un mese rispetto all'attuale scadenza del 31 marzo. Tale comunicazione avverrà assieme alla trasmissione delle certificazioni CU.

*Anticipazione
termine
domiciliazione 730/4*

Esecuzione rimborsi Iva (art. 13 D.Lgs 175/2014)

Dal 2015 cambieranno radicalmente le procedure dei rimborsi dell'Iva per effetto delle modifiche apportate all'art.38-bis d.P.R. n.633/72.

Gli aspetti di principale novità sono così riassumibili:

- inserimento di nuove ipotesi di rimborso non assistito da garanzia (in particolare aumento da € 5.000 a € 15.000 della soglia);
- più netta separazione tra i casi di rimborso in relazione della "virtuosità" dei soggetti;
- previsione di un effetto sostitutivo del visto di conformità rispetto alla polizza fideiussoria (in luogo di presentazione della fideiussione il contribuente potrà scegliere di far apporre il visto da un professionista o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo, ove previsto).

Il tutto è realizzato mediante l'integrale riscrittura della norma citata, cui dovrà seguire un provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale saranno definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.

Le novità mirano (così la relazione governativa) a rendere le procedure di rimborso più semplici e snelle e, soprattutto, a colmare il divario esistente tra la lenta procedura italiana dei rimborsi e quella degli altri paesi dell'Unione europea, già riscontrata e cristallizzata in una procedura di infrazione (2013/4080) aperta nei riguardi del nostro Paese nel settembre 2013.

Adeguamento disciplina Iva omaggi (art. 30 D.Lgs 175/2014)

La disciplina Iva viene sostanzialmente omogeneizzata a quella dei redditi dove (art. 108, co.2, Tuir) è prevista la deducibilità integrale degli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

Vengono introdotte le seguenti modifiche nella disciplina Iva di cui all'art. DPR 633/72 e in particolare:

- all'art. 2, co.2, n. 4, aggiornando da € 25,82 a € 50 la soglia del costo unitario che, per i beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, considera comunque non rilevanti ai fini Iva le cessioni gratuite;

- all'art. 3, co.3, aggiornando, come sopra, la soglia di costo unitario delle prestazioni gratuite considerate non rilevanti ai fini Iva;
- all'art. 19-bis 1, lett. h) aggiornando, come sopra, la soglia che consente di detrarre l'Iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario contenuto.

In sostanza, per i classici omaggi di beni non oggetto dell'attività (si pensi alla strenna natalizia) destinati a clienti o fornitori le imprese possono ora confidare in un'unica soglia che assorbe le complicazioni gestionali che prima viaggiavano sul filo del rasoio. Valga il seguente esempio.

Omaggio a cliente del costo di € 42,00 + Iva 22% (€ 9,24) = € 51,24	
↓	↓
Ante decreto semplificazioni	Post decreto semplificazioni
L'Iva è indetraibile perché il costo è superiore a € 25,82	L'Iva è detraibile perché il costo non supera € 50
↓	↓
Il costo risulta superiore a € 50 e quindi la sua deducibilità è soggetta ai limiti previsti per le spese di rappresentanza dal D.M. 19/11/2008 parametrati ai volumi di ricavo	Il costo non supera la soglia di € 50 e quindi è deducibile senza concorrere al confronto con il plafond sul volume dei ricavi

La variazione normativa è in vigore dal 13/12/2014 (15° giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto).

Recupero Iva a seguito accordi ristrutturazione omologati o piani attestati (art. 31 D.Lgs 175/2014)

E' stata integrata la disciplina dell'art. 26, co.2, del DPR 633/72 che già prevede la possibilità (a determinate condizioni) di recuperare l'Iva sui propri crediti, a seguito di procedure concorsuali e procedure esecutive individuali infruttuose, estendendo la possibilità anche alle seguenti situazioni ("meta concorsuali"):

- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis R.D. n.267/42;
- piani attestati ai sensi dell'art. 67, co.3, lett. d) R.D. n. 267/42 pubblicati nel registro imprese.

Altre novità in sintesi (artt. vari D.Lgs 175/2014)

Art. 8 D.Lgs 175/2014	<p>Addizionali comunali e regionali</p> <p>Per agevolare l'attività dei sostituiti d'imposta, CAF e intermediari, le addizionali IRPEF regionali e comunali viaggeranno d'ora in poi su un unico binario: la data per la verifica del domicilio fiscale del contribuente diventerà unica e il tributo dovrà essere versato all'ente di riferimento all'inizio del periodo d'imposta, ovvero il 1° gennaio di ogni anno (prima, invece, la data di riferimento era rispettivamente 31 dicembre e 1° gennaio). Le delibere delle regioni e province autonome dovranno essere pubblicate direttamente sul sito internet del Dipartimento Finanze, pena l'inapplicabilità di sanzioni e</p>
--------------------------	--

	<p>interessi. Per le aliquote comunali, invece, l'acconto dell'addizionale sarà sempre versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente (finora veniva, invece, consentito ai Comuni di modificare l'aliquota già a partire dall'acconto, deliberando entro il 20 dicembre dell'anno precedente).</p>
<p>Art. 10 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Spese vitto e alloggio dei professionisti A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2015 l'art. 54, co.5, secondo periodo del TUIR dispone che <i>"le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquisite direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista"</i>. Ciò significa che se le spese in questione sono pagate direttamente dall'azienda committente, dal 2015, non sarà più necessario considerare, provvisoriamente indeducibile, il relativo documento, per inoltrarlo in copia al professionista al fine di emettere parcella comprensiva delle spese pagate direttamente dal committente. Tale procedura (un po' contorta) era stata introdotta dall'art. 36, co.29, del D.L. n. 223/2006 (Visco-Bersani) e spiegata nelle CC.MM. 28/E/2006 e 11/E/2007.</p>
<p>Art. 11 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Dichiarazione di successione Viene elevato a 100 mila euro il limite di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione per l'eredità da parenti in linea retta, purché non contengono beni immobili. Viene, altresì, precisato che l'erogazione di rimborsi fiscali non fa sorgere l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa ai fini dell'imposta di successione, sebbene l'erogazione dei rimborsi possano dar luogo alla (ri)liquidazione dell'imposta. Infine, è introdotta la possibilità di sostituire alcuni documenti da allegare in copia autentica, con copie non autentiche purché corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.</p>
<p>Art. 12 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Abrogazione comunicazione prosecuzione lavori riqualificazione energetica E' abrogata la norma (art. 29, co.6, D.L. 185/2008) che prevede, per i contribuenti interessati dalla detrazione Irpef del 65%, l'obbligo di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione entro 90 gg dalla fine del periodo d'imposta qualora i lavori di riqualificazione proseguono oltre il periodo d'imposta.</p>
<p>Art. 14 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Rimborso crediti d'imposta e interessi in conto fiscale Viene previsto che l'Agente della riscossione, contestualmente al rimborso deve liquidare ed erogare anche gli interessi secondo le norme vigenti. La novità si applica ai rimborsi erogati dal 01/01/2015.</p>
<p>Art. 15 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Compensazione dei rimborsi da assistenza e ritenute in eccesso A decorre dal 01/01/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le somme da rimborsare ai contribuenti sulla base dei prospetti trasmessi dai Caf e dai professionisti (730/4) andranno recuperati dai sostituiti esclusivamente tramite compensazione con F24 nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso anziché tramite recupero interno;

	<ul style="list-style-type: none"> - analogo meccanismo vale per i compensi spettanti ai sostituiti per l'assistenza prestata; - anche le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccesso potranno essere recuperate esclusivamente in compensazione con F24 e non più tramite scomputo interno. <p>Le citate compensazioni non alimentano il plafond di € 700.000 previsto per le compensazioni orizzontali.</p>
<p>Art. 18 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Società in perdita sistemica</p> <p>Per le società che presentano ridotti risultati economici e quindi rischiano le penalizzazioni (aumento di 10,5 punti dell'Ires e limitazioni nel rimborso e compensazione dei crediti Iva) previste per le società di comodo sulla base della disciplina contenuta nei commi 36-decies e successivi dell'art.2 D.L. n.138/11, viene ampliato da 3 a 5 anni l'orizzonte di monitoraggio necessario per innescare la disciplina in questione.</p> <p>La novità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (e quindi 13/12/2014).</p>
<p>Art. 25 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Sanzioni statistiche Intrastat</p> <p>Con la riscrittura dell'art. 34, co.5, del D.L. 41/95 vengono modificate le sanzioni statistiche (rimangono, invece, invariate quelle fiscali) relative ai modelli Intrastat. In particolare, l'applicazione delle sanzioni viene limitata alle sole imprese soggette alle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale dell'Istat in base ai DPR emanati annualmente ai sensi dell'art. 7 e 13 del DLgs 322/89. Da ultimo, con DPR 19/7/2013 è stato aggiornato l'elenco delle rilevazioni statistiche che per quanto concerne gli acquisti e le cessioni di beni in ambito UE, riguarda coloro che, nel mese di riferimento, hanno effettuato spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 euro. In tal caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) viene precisato che le sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello INTRA mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso; 2) le misure rimangono quelle previste dall'art. 11 del D.Lgs n.322/89 vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> ▪ da € 206 a € 2.065 per le violazioni commesse da persone fisiche; ▪ da € 516 a € 5.064 per le violazioni commesse da società od enti.
<p>Art. 26 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Ammortamento finanziario</p> <p>Con una modifica apportata all'art. 104, co.4, del TUIR viene eliminata la precisione di un decreto del Ministero dell'economia e finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili. La semplificazione riguarda le imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.</p>
<p>Art. 27 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Comunicazione per ritenuta ridotta agenti con dipendenti o collaboratori</p> <p>Per i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, l'intermediario che dichiara al proprio committente (preponente o mandate) di avvalersi, nell'esercizio della propria</p>

	<p>attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi richiedendo, così, l'applicazione della ritenuta commisurata sul 20% (anziché sul 50%) della provvigione, non dovrà più ripetere la richiesta tutti gli anni entro il 31/12 dell'anno precedente. Il decreto semplificazioni modifica, infatti, l'art. 25-bis del DPR 600/73 prevedendo che tale dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca. Rispetto alla disciplina (pre)vigente è altresì previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione può essere trasmessa anche tramite PEC (prima solo tramite raccomandata AR); - nel caso di perdita dei requisiti la mancata comunicazione al committente, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 258 a € 2065.
<p>Art. 28 co.4-5 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Estinzione società e responsabilità liquidatori Viene prevista l'introduzione della "sopravvivenza" della "responsabilità fiscale" della società per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. La finalità è quella di mantenere attive le possibilità di accertamento e riscossione. Viene inoltre modificato l'art. 36 del DPR 602/73 che disciplina la responsabilità tributaria di amministratori, soci e liquidatori, estendendola a tutti i tributi (e non solo alle imposte dirette). In particolare la nuova normativa addossa pesanti responsabilità al liquidatore delle società di capitali, che risponde in proprio del pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori se non prova di essere esente da colpe, ossia di aver rispettato il grado di privilegio dei crediti erariali senza anticipare pretese di ordine inferiore o assegnare l'attivo ai soci.</p>
<p>Art. 29 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Forfetizzazione Iva sponsorizzazioni Viene modificato l'art. 74, co.6, del DPR 633/72 aumentando da 10% al 50% la detrazione forfetizzata per le operazioni si sponsorizzazione. La modifica, in sostanza, ha l'effetto di prevedere un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (che erano già al 50%) e quelle di sponsorizzazione (prima al 10%) riducendo il contenzioso dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere le suddette prestazioni. La novità interessa le imprese che operano nel regime delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (Isi) e si riflette anche sui soggetti (ad esempio associazioni sportive) che applicano il regime della L. 398/1991.</p>
<p>Art. 33 D.Lgs 175/2014</p>	<p>Allineamento definizione prima casa Iva – registro Viene allineata la nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina Iva a quella già prevista dal 01/01/2014 in materia di imposta di registro. In particolare, viene modificata la Tabella A, parte II allegata al DPR n. 633 del 1972, che reca l'insieme dei beni e servizi sottoposti ad aliquota Iva "super ridotta" (4 per cento). Più in dettaglio, per effetto delle modifiche introdotte, al numero 21 la locuzione "non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969" viene sostituita con il riferimento alle categorie catastali A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).</p>

Azioni sulle quali non abbiamo ottenuto risultati

Rivalutazione beni d'impresa 2013

Febbraio 2014. Si è provato a far riconoscere la praticabilità della rivalutazione solo civilistica (senza pagamento delle imposte sostitutive). Al riguardo Confimi è riuscita a far presentare un emendamento al decreto “Destinazione Italia” che, però, è stato stralciato in sede di conversione con il solito voto di fiducia del Governo. Si è provato, altresì, in via interpretativa con l’Agenzia delle Entrate, ma su questa partita le posizioni sono rimaste rigide e purtroppo il Governo ha perso l’occasione di dare qualche chance di salvataggio a più di qualche impresa in perdita con incapacità di ricapitalizzazione. L’azione è stata fatta e vedremo di riprovarci in futuro.

Altre posizioni e proposte della Confederazione in materia fiscale

Recupero Iva sui crediti insoluti: proposta (innovativa) per agevolare il ritorno al virtuosismo nei pagamenti

Con lo scopo di agevolare il ritorno al virtuosismo nei pagamenti abbiamo recentemente formulato (e presentato all’Agenzia delle entrate lo scorso aprile) **una nuova proposta mirata** alla possibilità, tramite l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, **di poter recuperare l’Iva sulle fatture insolute** obbligando il cliente che l’ha detratta a riversarla all’Erario. Alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia ([link](#)) danno peraltro ragione alla praticabilità, per la Direttiva Iva, della nostra tesi e a questo punto sarebbe solo questione di volontà politica. Se la soluzione dovesse venire accolta, sarà possibile recuperare l’Iva sugli insoluti anche oltre le attuali situazioni previste dall’art. 26, co.2, del DPR 633/72 (legate esclusivamente all’esito infruttuoso di una procedura esecutiva o concorsuale oppure e a quelle – vedi retro – introdotte dal decreto semplificazioni e relative agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o dei piani attestati pubblicati nel Registro delle imprese).

L’idea, applicabile limitatamente al B2B, consiste, in caso di fatture insolute, di introdurre la possibilità (facoltativa) per il fornitore di emettere nota di accredito ai soli fini Iva (recuperando quella già versata all’Erario), costringendo il cliente (che l’ha già detratta) a riversarla al Fisco. La nota di accredito dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In questo modo l’Agenzia potrà verificare il riversamento dell’Iva da parte del cliente insolvente. Questo l’elemento di deterrenza che dona al fornitore un’arma che lo può aiutare nella riscossione dei propri crediti e che dovrebbe agevolare un ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento.

Compensazioni crediti/debiti PA e Fiscali

1) Compensazione fra crediti e debiti con lo Stato

Le misure introdotte dal D.L. 35/2013 per lo sblocco dei ritardi di pagamento della PA sono state un passaggio necessario per risolvere una piaga inaccettabile, ma la questione va risolta definitivamente, estendendo l'istituto della compensazione a tutti i rapporti debito/credito (fiscali e non) fra contribuente e PA.

Il meccanismo è teoricamente semplice: se un'impresa ha dei crediti nei confronti della PA, li deve poter utilizzare per estinguere quantomeno i rapporti con la PA stessa. L'attuazione è sicuramente un po' più problematica, ma le difficoltà non possono essere un alibi e l'obiettivo va perseguito nei tempi più celeri possibili. Ne va dell'affidabilità stessa del sistema Paese.

2) La nuova morsa sulle compensazione dei crediti relativi a imposte dirette, Irap e ritenute

Confimi Impresa non condivide le misure introdotte dalla legge di stabilità 2014 in materia di compensazione orizzontale dei crediti IRPEF/IRES, IRAP e ritenute. La misura genera nuove complicazioni e, soprattutto, costi e ulteriori tensioni finanziarie per le PMI.

Non solo non è accettabile l'estensione del visto di conformità ad altri tributi ma, invece, è necessario elevare (almeno a € 50.000) il limite (attualmente € 15.000) previsto per la compensazione orizzontale dei crediti. Il visto, infatti, è eccessivamente oneroso per molte realtà medio-piccole. Se proprio vi è da isolare qualcuno che usa gli F24 come un "bancomat" allora, piuttosto, si dovrebbe prevedere che la compensazione sia possibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione (come già funziona per i crediti Iva fino € 15.000). Qui però emergono i limiti del sistema legislativo italiano. Il legislatore (spesso in aperta violazione allo Statuto del Contribuente) modifica le norme senza che nemmeno la PA sia in grado di fornire con sufficiente celerità le disposizioni attuative o i necessari chiarimenti. Gli stessi modelli ministeriali e i software dichiarativi diventano utilizzabili solo a luglio/agosto dell'anno successivo poiché la continua proliferazione di norme retroattive mette in crisi la stessa Agenzia delle Entrate che quasi tutti gli anni, a più riprese, deve purtroppo rettificare quello che formalmente è tenuta ad emanare a gennaio.

E' evidente che della complessità di questo sistema non deve continuamente farne le spese il contribuente. Serve un fisco stabile e certo e tutto diventerà più semplice, anche compilare le dichiarazioni già il primo gennaio dell'anno successivo.

Irap

Eliminazione completa dell'Irap. Confimi chiede una *road map* che porti all'eliminazione totale nel breve periodo (max 5 anni). Va bene la misura contenuta nel DDL stabilità 2015 di eliminare, dal 2015, l'Irap sul costo del personale a tempo indeterminato, anche se c'è stata la "retromarcia" sulla riduzione dal 3,9 al 3,5 (cioè si torna al 3,9%) che era già stata approvata dal primo decreto Renzi con effetto sul 2014.

Fiscalità sui capannoni produttivi

Si tratta di tratta delle case dell'impresa. Fattori produttivi, non speculativi, che sono tassati ben 5 volte: in deducibilità suolo ai fini Ires/Irpef ed Irap, IMU, TASI; in deducibilità dell'IMU ai fini

IRAP; indeducibilità ai fini Ires/Irpef. Non ci accontentiamo della deducibilità parziale del 20% dell'IMU dall'Ires/Irpef. E' uno zuccherino che rende ancora più evidente l'incostituzionalità in violazione del principio di capacità contributiva. L'imposizione locale (IMU e TASI) è una patrimoniale esagerata che si abbatte anche sui fattori produttivi.

Auto aziendali

Reintrodurre misure dignitose di deducibilità delle autovetture aziendali.

Acconti e prestiti forzosi

- **Basta con acconti** che superano il 100% dell'imposta (dopo il 102,5% del 2013, anche nel 2014 le società di capitali si misurano con l'acconto al 101,5%);
- Eliminare la norma **sull'indeducibilità temporanea degli interessi passivi che eccedono il 30% del ROL** (le imprese hanno difficoltà ad avere credito; lo pagano di più e sui maggiori interessi indeducibili devono pure finanziare lo Stato; le imprese non sono dei bancomat);
- Eliminare la disciplina sulle **perdite sistemiche** almeno per le società che hanno un dipendente estraneo alla famiglia (questi soggetti non possono essere considerati di comodo); Il decreto semplificazioni si è limitato ad elevare da 3 a 5 gli anni di osservazione della perdita sistemica (è già qualcosa).

Rapporto fisco contribuente

- Eliminare il **potere di ingerenza dell'Amministrazione finanziaria sulle politiche di bilancio** (ammortamenti, accantonamenti, ecc); i verificatori si limitino a riscontrare il rispetto dei limiti fiscali; ognuno faccia il proprio lavoro.
- Introdurre una definizione precisa ed equilibrata di **abuso del diritto**, che non imponga al contribuente l'onere di esibire prove diaboliche a sostegno della propria buona fede ma imponga agli accertatori di dimostrare l'esercizio di un abuso illegittimo.
- Riequilibrare lo **strapotere nel rapporto fisco-contribuente** eliminando la possibilità degli Uffici di ricorrere in Cassazione quando perdono nei primi due gradi di giudizio (CTP e CTR); all'Agenzia andrebbe inibita la possibilità di ricorrere in Cassazione (difendersi costa troppo).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento Fiscale
Francesco Zuech

